

CONVENZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE

AUTOMATICO DI ACQUA ALLA SPINA

(Deliberazione di Consiglio Comunale n. del)

L'anno duemila....., addì (.....) del mese di,
in Canosa di Puglia, presso la Sede Municipale, in esecuzione della
deliberazione del Consiglio Comunale n. del ;

TRA

il **Comune di Canosa di Puglia** con sede in Piazza Martiri XXIII Maggio n.
5 (C.F. P.IVA), qui rappresentato
dal....., nato a il,
nella sua qualità di Dirigente del Settore Urbanistica - SUAP del Comune che
ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, giusto decreto sindacale prot.
15061 del 25 maggio 2012 agisce in nome e per conto del Comune di Canosa
di Puglia, (da qui innanzi denominato "Comune");

E

la **Ditta** con sede legale in
....., Via
C.F./P.IVA, qui rappresentata
dal Sig. nato a il
....., legale rappresentante, nel cui nome ed interesse agisce, (da
qui innanzi denominata "Concessionario");

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 in data 11 Ottobre 2012,
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Affidamento in concessione di
aree pubbliche per la collocazione di distributori automatici per la vendita

direttamente al consumatore finale di acqua alla spina. Direttive”, sono state impartite indicazioni agli uffici per l’installazione sul territorio comunale di distributori automatici di acqua alla spina;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ in data _____ avente ad oggetto ”Affidamento in concessione di aree pubbliche per la collocazione di distributori automatici per la vendita direttamente al consumatore finale di acqua alla spina. Istituzione del servizio e approvazione schema di convenzione”, è stato autorizzato il posizionamento sul territorio comunale dei punti di distribuzione e sono stati disciplinati i contenuti della convenzione;

- in data è stato pubblicato nelle forme previste per legge l’avviso pubblico per la concessione di suolo pubblico per l’installazione di n. ____ distributori automatici di acqua alla spina presso le seguenti aree:

- _____;

- _____;

- con determinazione dirigenziale del Settore n. in data è stata assegnata alla ditta la concessione di suolo pubblico per la collocazione di n. distributori automatici per la vendita direttamente al consumatore finale di acqua alla spina nel Comune di Canosa di Puglia sulle aree individuate dal Comune;

- l’iniziativa risulta di interesse collettivo e si sviluppa con l’intento di potenziare e valorizzare l’utilizzo dell’acqua della rete idrica, in modo da ridurre il consumo dell’acqua minerale in bottiglie di plastica e vetro, abbassando di conseguenza gli impatti ambientali ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'occupazione di suolo è limitata ad una superficie massima di mq. 9 per ciascun impianto ed è soggetta al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'area effettivamente occupata dalla struttura.

Le aree concesse sono le seguenti e sono meglio evidenziate nell'allegata planimetria:

- _____;

- _____.

Le aree in questione avranno consistenza non superiore a mq. 9,00 ciascuna.

ART. 2

Il Comune autorizza la Ditta _____ ad installare su ciascuna delle aree individuate un distributore automatico di acqua alla spina.

La struttura prefabbricata dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

- possedere almeno due vani distinti, che permettano per ognuno l'erogazione di acqua alla spina naturale e gassata refrigerata;

- Sistema di pagamento dell'acqua prelevata tramite tessera servizi gratuita fornita direttamente dalla Ditta in modalità prepagata con carico del credito sulle tessere suddette e in contanti, con accettatore di monete e banconote;

- Impianto di videosorveglianza;

Tutti gli impianti dovranno essere debitamente certificati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 3

E' a carico del Concessionario la realizzazione del basamento su cui verrà installato il distributore.

Il Concessionario dovrà altresì attivarsi, con oneri a proprio carico, affinché il basamento sia fornito dei necessari servizi quali: il contatore di energia elettrica, il contatore acqua, lo scarico collegato alle acque scure, con relativo pozzetto a sifone.

ART. 4

Gli oneri per l'installazione del distributore, nonché il costo dell'energia elettrica e dell'acqua, la voltura dei contatori acqua saranno interamente a carico del Concessionario, così come:

- costi consumo acqua;
- costi consumo energia elettrica;
- stoccaggio bombole CO₂;
- servizio riempimento CO₂;
- sistemi videosorveglianza e allarme;
- pulizia della struttura;
- assistenza per eventuali guasti;
- aggiornamenti tecnici;
- manutenzione periodica, secondo piano di autocontrollo interno;
- cambio filtri, secondo piano di autocontrollo interno;
- sanitizzazione periodica, secondo piano di autocontrollo interno;
- analisi batteriologiche presso laboratorio certificato, effettuate con cadenza periodica, in base a piano di autocontrollo interno;
- comunicazione alle ASL di avvenuta installazione ed eventuali autorizzazioni;
- ritiro dell'incasso;
- assicurazione a copertura di eventuali danni alla struttura;

· obblighi fiscali/amministrativi quali dichiarazione di inizio/modifica attività produttiva per somministrazione di alimenti e bevande a mezzo apparecchi automatici;

· obblighi fiscali/amministrativi come la gestione del libro dei corrispettivi e il relativo versamento dell'IVA sugli introiti;

· grafica del punto acqua comprensiva di istruzioni per l'uso, stemma del Comune, numero di telefono per assistenza tecnica.

Sarà cura del concessionario realizzare tutti gli allacciamenti nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti e curarne la manutenzione ed il corretto funzionamento affinché sia precluso qualsiasi danno al territorio comunale e garantita la sicurezza a persone o cose. E' a carico del Comune il mantenimento dello spazio circostante la struttura (pulizia e quant'altro necessario al decoro pubblico) mentre è a carico del concessionario il mantenimento della superficie in concessione. E' inoltre a carico del concessionario lo smantellamento del distributore ed il ripristino dell'area, al termine della concessione.

ART. 5

Il Comune, per quanto di competenza e ferme restando le responsabilità del soggetto gestore, si impegna a garantire l'erogazione dell'acqua senza interruzioni, ferma l'ottemperanza agli obblighi di pagamento del "consumo dell'acqua potabile contabilizzata" a carico del concessionario nonché di erogazione del servizio di cui si tratta senza interruzione da parte del concessionario.

ART. 6

L'ente gestore è il responsabile della propria acqua potabile e si impegna a

garantirne il controllo secondo le normative vigenti.

ART. 7

La concessione dell'area di cui trattasi ha durata di anni cinque, decorrenti dalla data di avvio in esercizio del distributore. Prima della sua naturale scadenza, le Parti potranno concordare le nuove condizioni contrattuali per addivenire ad un eventuale rinnovo. **Entro sei (6) mesi dalla naturale scadenza il Concessionario potrà presentare le eventuali nuove condizioni che il Comune si riserverà di accettare e, previo rispetto delle norme in merito ai contratti con la Pubblica Amministrazione, procedere al rinnovo del contratto.**

ART. 8

Il concessionario si impegna a vendere l'acqua, sia naturale sia gassata, al prezzo massimo di € 0,05 al litro e a mantenere invariato questo prezzo per almeno 24 mesi dalla data di inizio dell'erogazione del servizio oltre a mesi _____, secondo quanto proposto in sede di presentazione dell'offerta e relativa aggiudicazione.

Per il successivo periodo il concessionario si impegna a vendere l'acqua secondo il prezzo offerto in sede di gara in funzione di comprovati e documentati incrementi dei costi di gestione relativi all'acqua, all'energia elettrica e CO2. L'incasso dei proventi derivanti dalla vendita di acqua saranno di pertinenza del concessionario.

ART. 9

Il Comune si impegna, per tutta la durata del contratto, a non installare sul proprio territorio strutture analoghe a quelle oggetto della presente convenzione proposte da altri soggetti, diversi dal concessionario.

ART. 10

Al termine della concessione il concessionario dovrà eseguire, a suo totale carico e senza diritto ad alcun rimborso spesa, i lavori occorrenti per la rimozione della struttura e per il ripristino dello stato dei luoghi anteriori alla concessione stessa, ad esclusione dei lavori eseguiti dal Comune. A garanzia di quanto sopra il Concessionario deposita apposita fidejussione bancaria o assicurativa o garanzia rilasciata da intermediari finanziari per l'importo di euro 10.000,00 per ogni distributore, nella quale deve espressamente risultare:

1. che l'istituto emittente rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. che la garanzia avrà validità pari alla durata della concessione;
3. che la garanzia sarà operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta; della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 75, comma 4, del DLgs n. 163/2006.

ART. 11

La concessione resta a tutto rischio e pericolo del concessionario ed il Comune non sarà mai, né verso lo stesso né verso altri, in alcun modo responsabile per danni in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera eseguita. Il concessionario solleva il Comune per qualsiasi danno, molestia e/o spesa che potessero conseguire, direttamente o indirettamente, per effetto totale o parziale della concessione. A garanzia di ciò, si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.

ART. 12

Il Concessionario ha l'obbligo di curare la manutenzione e la buona tenuta estetica della struttura.

ART. 13

Il Comune si impegna ad informare gli utenti della presenza del distributore, con comunicati stampa, volantini ed opuscoli o qualsiasi altra forma pubblicitaria.

ART. 14

Il Concessionario è autorizzato ad esporre, per tutta la durata, eventuali impianti pubblicitari, senza oneri (nessuno escluso) per il Comune. Gli impianti dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia, nel rispetto dei regolamenti comunali e andranno collocati sul distributore prefabbricato in modo da garantire la sicurezza e l'incolumità degli utilizzatori. Gli obblighi di denuncia e pagamento dell'imposta di pubblicità, se e in quanto dovuta, rimane a totale carico del Concessionario.

ART. 15

Il Concessionario si obbliga a munirsi preventivamente di tutte le abilitazioni necessarie al regolare espletamento dell'attività commerciale, nonché di osservare tutte le disposizioni di legge regolanti la materia.

ART. 16

La presente convenzione decade, con conseguente estinzione del diritto di occupazione, qualora:

- siano realizzate opere difformi rispetto a quelle presentate a corredo della domanda;
- la struttura non sia mantenuta in perfetto stato di pulizia e manutenzione;
- sia accertata, da parte dell'ASL o da altri organi o enti di controllo, gravi violazioni (escluse cause ordinarie) alle norme di igiene dell'alimentazione;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

La decadenza è dichiarata, previa diffida, con provvedimento del Responsabile del Servizio, come previsto dalla normativa di settore.

ART. 17

Per tutto quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, si fa esplicito richiamo alle norme vigenti in materia.

ART. 18

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, compresa la tassa di registrazione, faranno carico al concessionario, senza alcun diritto di rivalsa.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

PER L'ENTE

PER LA DITTA

ING.

SIG.

DIRIGENTE SETTORE

RAPPRESENTANTE LEGALE

URBANISTICA - SUAP